

**DOCUMENTO A CURA DELLA
COMMISSIONE PRINCIPI CONTABILI
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Milano
(Presidente Nicola Mavellia)**

Gruppo di studio:

Alessandra Alfieri, Stefano Dessì, Antonio Drammis, Matteo Gandini, Alessandra Maggioni, Barbara Premoli, Gabriele Sandretti, Tiziano Sesana (coordinatore), Giusi Zuccarà

Il presente documento costituisce risposta alla consultazione pubblica dell'aggiornamento del seguente Principio contabile nazionale:

OIC 11 – Finalità e postulati del bilancio d'esercizio

Di seguito le principali osservazioni:

- Par. 4, p.to b): ivi è indicato in parentesi che *“nelle Motivazioni alla base delle decisioni assunte verrà chiarito il rapporto tra i postulati di bilancio e i framework internazionali di generale accettazione, come IAS-IFRS, USGAAP etc.”*.

Di particolare rilievo appare l'analisi del rapporto tra IFRS e OIC: al proposito si raccomanda vivamente di chiarire esplicitamente se in assenza di uno specifico principio OIC (ad esempio in merito alle *stock option*) si debba o si possa fare riferimento agli IFRS o meno.

Si ritiene che l'applicazione analogica degli IFRS non dovrebbe

essere consentita in considerazione:

- a) innanzitutto del fatto che l'OIC 11 è dedicato anche alle micro e piccole imprese e, pertanto, a soggetti che per intuitive ragioni non si può pensare conoscano gli IFRS o altri standard stranieri;
- b) della previsione della relazione ministeriale di accompagnamento al D.Lgs. n. 139/2015 di delegare all'OIC la declinazione pratica di importanti postulati quali rilevanza e prevalenza della sostanza sulla forma;
- c) della possibilità di “*Segnalazione di questioni applicative dei Principi contabili nazionali da parte di singoli operatori*” concessa dall'OIC;
- d) della possibilità per le società italiane (non piccole) di applicare gli IFRS per la redazione dei bilanci d'esercizio;
- e) dei cambiamenti in corso negli attuali IFRS che possono rendere difficoltosa l'identificazione di un trattamento contabile univoco da applicare in via analogica.

Il riferimento agli US-GAAP o ad altri non identificati principi di generale accettazione si ritiene debba essere eliminato onde evitare una eccessiva indeterminatezza dei trattamenti contabili possibili (si pensi ai casi di non convergenza tra IFRS e US-GAAP).

Infine, si raccomanda, in sede di emanazione dell'OIC 11, di chiarire il rapporto tra le norme del codice civile che richiamano gli IFRS (ad esempio il numero 2 dell'art. 2426) e la terminologia utilizzata nei principi OIC. Si pensi ad esempio al rimando operato dall'art. 2426, numero 2, con riferimento al concetto di “*passività finanziaria*” che non sembra del tutto corrispondente al concetto di “debito” presente nell'OIC 19. L'OIC 11 potrebbe assolvere alla fondamentale funzione di “glossario” per l'interpretazione di tali concetti.

- Par. 4: con riferimento alla formulazione “*in ordine gerarchica-*

mente decrescente” delle “fonti” indicate si osserva che ciò si presta ad interpretazioni potenzialmente fuorvianti e contrarie a quanto indicato dall’attuale OIC 11 (pag. 9): *“I principi contabili si distinguono in principi contabili generali o postulati del bilancio di esercizio e principi contabili applicati. I postulati del bilancio costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui devono informarsi i principi contabili applicati alle singole poste di bilancio incluse quelle relative ad imprese che operano in settori specialistici”*. Si ritiene, infatti, che i principi applicativi non possano in alcuna circostanza essere maggiormente “autorevoli” rispetto ai postulati del bilancio.

L’approccio del paragrafo sembra richiamare quanto previsto dallo IAS 8 con riferimento ai principi IFRS; non sembra, tuttavia, di poter replicare tale approccio dato che il *conceptual framework* IFRS (a cui fa riferimento lo IAS 8) ha natura e portata profondamente diverse.

Si suggerisce pertanto di modificare l’intero paragrafo 4 come segue:

“Nei casi in cui i principi contabili emanati dall’OIC non contengano una disciplina per fatti aziendali specifici, la società include, nella descrizione dei criteri di valutazione in nota integrativa, il trattamento contabile sviluppato facendo riferimento ai postulati di bilancio e, qualora applicabili in via analogica, alle disposizioni contenute in principi contabili nazionali che trattano casi simili, tenendo conto delle previsioni contenute in tali principi in tema di definizioni, presentazione, rilevazione, valutazione e informativa”.

Resta comunque ferma l’esigenza di risolvere il problema della relazione tra OIC e IFRS di cui si è detto sopra.

Pertanto, indipendentemente dalla scelta che si vorrà prendere su quest’ultimo aspetto, l’inserimento nell’OIC 11 di una definizione degli elementi principali del bilancio (attività, passività, patrimonio netto, ricavi, proventi, costi ed oneri) e dei criteri per la

loro rilevazione iniziale e misurazione successiva, similmente a quanto effettuato nel Conceptual Framework IFRS, sarebbe auspicabile. Questo al fine di guidare i redattori del bilancio nella declinazione dei principi generali quale quello della prevalenza della sostanza sulla forma, soprattutto nelle circostanze non espressamente normate dai principi contabili nazionali.

- Sezione 3 “Finalità del bilancio”: detta sezione riporta sostanzialmente solo quanto indicato dalle norme di legge. Si suggerisce di mantenere (con gli opportuni adattamenti) quanto previsto dall’attuale OIC 11 (del 2005) con riferimento alle caratteristiche generali del bilancio al fine di ampliare e declinare quanto previsto dal Codice Civile e quindi assolvere alla funzione eterointegrativa che è ancora propria dei Principi contabili nazionali.
- Par. 10: si suggerisce di modificare come segue il presente paragrafo al fine di evitare fraintendimenti che portino a far ritenere chiaro, veritiero e corretto un bilancio solo perché è stato redatto nel rispetto dei postulati di bilancio (in rosso quanto aggiunto):
“Per redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta, salvo in casi eccezionali in ossequio all’art. 2423, comma 5, del c.c., devono essere rispettati i postulati del bilancio. Il codice civile all’art 2423 bis disciplina i “Principi di redazione del bilancio”. Tuttavia, altre disposizioni aventi contenuto normativo analogo – in quanto recanti norme di carattere generale in materia di redazione del bilancio – sono previste dagli articoli 2423 (“Redazione del bilancio”) e 2423 ter (“Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico”). Pertanto, nel presente principio per postulati di bilancio si intendono sia le disposizioni di cui all’art. 2423 bis del codice civile, che quelle degli altri articoli appena citati”.
- Par. 11: *“L’OIC provvede a declinare nei singoli principi contabili nazionali i postulati generali”.*

Prima di detta previsione pare utile che venga mantenuta l’indicazione gerarchica indicata a pagina 9 dell’attuale OIC 11

(del 2005) e cioè: “*I principi contabili si distinguono in principi contabili generali o postulati del bilancio di esercizio e principi contabili applicati. I postulati del bilancio costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui devono uniformarsi i principi contabili applicati alle singole poste di bilancio incluse quelle relative ad imprese che operano in settori specialistici*”.

- Par. 12: rispetto alla attuale versione dell’OIC 11 (del 2005) sono stati eliminati alcuni postulati, tra i quali:
 - a) utilità; questo parrebbe un postulato ancora valido ed attuale, si pensi ad esempio al tema delle disclosure “boiler plate” in corso a livello internazionale;
 - b) incompatibilità con le valutazioni prospettive dell’investitore;
 - c) costo come criterio base (ancora valido al netto delle “deroghe” da *fair value*);
 - d) verificabilità.

Oltre ai predetti postulati che si ritiene meritino di essere esplicitamente mantenuti si sollecita un’attenta valutazione di opportunità circa il mantenimento nell’OIC 11 anche dei seguenti principi generali:

1. fedele rappresentazione; nel senso di rappresentazione avente le seguenti caratteristiche:
 - a. completezza;
 - b. neutralità (presente tra i postulati della bozza dell’OIC 11);
 - c. assenza di errori, nel senso di assenza di errori o omissioni nella descrizione del fenomeno e nel processo usato per produrre l’informazione riportata;
2. comprensibilità e tempestività; questi, assieme a comparabilità (presente nella bozza dell’OIC 11) e verificabilità (che si

richiede di reintegrare) formano le caratteristiche qualitative che migliorano l'utilità dell'informazione che è rilevante e rappresentata fedelmente.

Una lettura in chiave evolutiva dell'OIC 11 potrebbe portare a considerare tali postulati non più tali in considerazione della loro eliminazione dal corpus OIC.

Si suggerisce di mantenere tali postulati nella nuova versione dell'OIC 11. Qualora venisse confermata la loro eliminazione appare fondamentale che vengano chiarite nelle "Motivazioni alla base delle decisioni assunte" le ragioni della loro eliminazione.

- Par. 13: si suggerisce di mantenere l'illustrazione del principio di prudenza contenuta nell'attuale OIC 11, pagina 13, al fine di illustrare la portata pratica di quanto indicato nel codice civile.
- Sezione 4.2 "*Prospettiva della continuità aziendale*": l'attuale evoluzione normativa pone enfasi sul tema della continuità aziendale, come si evince dalla riforma della legge fallimentare attualmente in corso, nonché dai nuovi principi di revisione (cfr. ISA Italia n. 570) che estrinsecano le responsabilità degli amministratori con riferimento alla valutazione del presupposto della continuità aziendale.

Anche alla luce di ciò, nel par. 20 si ritiene debba essere ampliata la trattazione della redazione del bilancio d'esercizio in combinazione con la tematica della continuità aziendale; una modalità potrebbe essere quella di trasferire in questo principio generale quanto attualmente è disciplinato nella sezione 7 dell'OIC 5 in merito a "*Le valutazioni nel bilancio d'esercizio nell'ipotesi in cui venga meno la validità del postulato del going concern*". In questo modo risulta chiaro al redattore del bilancio come debba effettivamente comportarsi in assenza di continuità aziendale.

In alternativa, ma sempre con valenza di specificazione del principio e come parte integrante dello stesso, il predetto par. 7

dell'attuale OIC 5 potrebbe essere posto in Appendice all'OIC 11 qui in commento.

Al limite si ritiene possa anche adottarsi la soluzione del rinvio all'OIC 5; ciò ovviamente qualora possa ritenersi già oggi ragionevolmente confermata la sua attuale formulazione e quindi in un certo qual modo garantito che in futuro non intervengano significative modifiche e stravolgimenti al suo attuale contenuto.

Infine, sempre alla luce delle recenti evoluzioni, si raccomanda di prevedere specifici obblighi informativi in nota integrativa circa la valutazione del presupposto della continuità aziendale, in particolare in presenza di situazioni di incertezza.

- Sezione 4.3 “*Rappresentazione sostanziale*”: l'attuale formulazione della bozza del principio parrebbe non risolvere il problema di come rappresentare contabilmente le situazioni in cui l'OIC non ha declinato il principio della prevalenza della sostanza sulla forma ed esistono invece principi di generale accettazione come gli IFRS che prevedono specifici trattamenti contabili (si pensi al caso delle *stock option* o delle vendite simultanee di beni e servizi).

Si raccomanda, pertanto, di chiarire la portata del principio di rappresentazione sostanziale in assenza di una declinazione pratica fornita dall'OIC.

- Par. 24: dalla lettura di detto paragrafo non è chiaro se quanto ivi disposto si applica solo nei limiti delle fattispecie previste dall'OIC (come nel caso del documento 23 relativo ai lavori in corso su ordinazione) oppure abbia portata generale.

Si pensi ad esempio al tema delle *linked transactions* (ad esempio l'acquisto di due partecipazioni formalmente distinte, ma di fatto negoziate in modo unitario) non specificamente disciplinato (l'OIC 17 è silente al proposito).

- Par. 25: si suggerisce di mantenere l'illustrazione del principio di correlazione costi-ricavi contenuta nell'attuale OIC 11 (del

2005), pagina 16, al fine di illustrare la portata pratica di quanto indicato nel codice civile.

- Par. 31: il rinvio al “*contesto complessivo del bilancio*” per giudicare la rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio non è omogeneo rispetto al dettato della Direttiva 34/2013, che si riferisce invece al “contesto di altre voci analoghe”. Consapevoli dell’assenza di effettiva chiarezza nella formulazione presente nella Direttiva e che forse ha portato alla modifica qui oggetto di osservazione, si raccomanda di chiarire almeno nelle “Motivazioni alla base delle decisioni assunte” la portata effettiva del riferimento al giudizio sulla rilevanza. In termini generali si ritiene possa essere ragionevole riferirsi in concreto alla singola voce, al risultato dell’esercizio e/o al patrimonio netto.
- Par. 31: sempre con riferimento al tema di come debba essere giudicata la rilevanza si osserva che non si è in alcun modo preso in considerazione quanto indicato nella Direttiva 34/2013 al considerando 17 e cioè che “*mentre un singolo elemento potrebbe essere considerato irrilevante, elementi irrilevanti di natura analoghi potrebbero essere considerati rilevanti ove presi nel loro insieme*”. Si ritiene che il principio debba essere integrato in tal senso.

In un certo qual modo a supporto di detta necessità di integrazione del principio generale per renderlo coerente con il dettato della Direttiva 34/2013 si rammenta che già l’OIC 29, in tema di correzione di errori, al par. 46 richiama detta specificazione là dove prevede che “*un errore è rilevante se può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio*”. Se ciò vale per gli errori non si ravvisano ragioni per cui non debba valere anche per le classificazioni, le valutazioni, ecc. e, quindi, quale principio generale.

- Par. 32: ivi è stabilito che “*I destinatari primari*

dell'informazione del bilancio sono coloro che forniscono risorse finanziarie all'impresa: gli investitori, i finanziatori e gli altri creditori”.

Tale definizione è mutuata da quanto previsto dagli IFRS, ma non è direttamente rinvenibile nel testo della Direttiva 34/2013. Inoltre, non pare coerente né con la cultura aziendalistica italiana (rinvenibile anche nell'OIC 11 del 2005 nel contesto del principio della neutralità) che da sempre ha visto destinatari del bilancio una pluralità di soggetti (quindi non sostanzialmente limitata ai soli “portatori di capitale”), né con l'attuale disciplina di cui all'art. 2621 del c.c. che prevede eguale tutela per tutti i destinatari del bilancio e non solo per quelli “primari”.

Inoltre si rileva che gli IFRS sono prevalentemente rivolti alla redazione di bilanci consolidati, che possono avere finalità informative meno ampie (e quindi meno e differenti destinatari) rispetto ai bilanci di esercizio (non rilevano, ad esempio, ai fini fiscali).

Si raccomanda, nel caso, di illustrare le ragioni di tale scelta nelle “Motivazioni alla base delle decisioni assunte” e l'eventuale portata pratica. Infatti, l'impatto di quanto stabilito in detto paragrafo in bozza potrebbe incidere non solo sulla modalità di redazione del bilancio, ma anche su come verrà poi giudicato il bilancio nel contesto di un eventuale contenzioso anche penale.

Milano, 13 novembre 2017